

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori CAMUSSO, FURLAN, MALPEZZI, ZAMPA, ZAMBITO, IRTO, MISIANI, BASSO, D’ELIA, ROSSOMANDO, ASTORRE, BAZOLI, Enrico BORGHI, COTTARELLI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA, NICITA, PARRINI, RANDO, ROJC, VALENTE e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso delle legislature XIV, XV, XVI, XVII e XVIII ha operato in Senato una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e più in generale della sicurezza e dell'igiene in ambito lavorativo. In particolare nella XVIII legislatura è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Questa Commissione nella XVIII legislatura ha concluso i propri lavori con l'approvazione di una relazione molto approfondita, elaborata e propositiva, alla quale si intende fare esplicito riferimento.

I numeri degli infortuni restano tuttavia ancora troppo elevati ed inaccettabili per un Paese civile.

Occorre quindi intensificare ulteriormente gli sforzi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, che devono concentrarsi su alcune direttrici fondamentali: la formazione/informazione dei lavoratori e delle imprese, i controlli sull'applicazione delle norme, il coordinamento fra tutti i soggetti sociali ed istituzionali competenti e l'efficacia deterrente delle sanzioni e, *last but not least*, l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità, nonché l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

Il mondo del lavoro è infatti profondamente cambiato, in gran parte per effetto della crisi economica, ma anche per le trasformazioni indotte dalla globalizzazione e dalle innovazioni tecnologiche, che hanno

avuto un impatto profondo sui sistemi economici e sociali, in particolare sull'occupazione.

Sarebbe poco realistico e niente affatto lungimirante continuare a esaminare il tema della sicurezza sul lavoro senza tener conto della sua complessità, ma anche della sua frammentazione.

Il lavoro svolto dalle Commissioni d'inchiesta delle precedenti legislature ripropone con urgenza un forte impegno delle istituzioni e delle forze politiche e sociali, affinché continuino ad essere affrontate senza indugio le gravi problematiche connesse alle tematiche della sicurezza e dello sfruttamento sul lavoro. Si tratta pertanto di raccogliere tali indicazioni e procedere nuovamente alla costituzione della Commissione d'inchiesta che, nel documento che si sottopone all'attenzione di questo ramo del Parlamento, si pone in linea di continuità con le precedenti.

La Commissione accerta:

l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;

l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo;

la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;

le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

i nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione

e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

La Costituzione prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando il diritto alla vita, alla salute, alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona. Tali considerazioni dovrebbero essere di per sé più che sufficienti a sostegno della conferma della esperienza delle ricordate Commissioni delle passate legislature.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

(Composizione e organizzazione interna)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra

i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le elezioni suppletive.

6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione accerta:

a) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

b) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

c) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;

d) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo;

e) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;

f) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

g) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

h) nuovi strumenti legislativi e amministrativi al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

i) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità dell'inchiesta.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria.

Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.